



## Provvedimenti in funzione della zona – 2019

Il presente documento fornisce una panoramica dei principali provvedimenti in funzione della zona. L'elenco non è completo. Non si possono avanzare rivendicazioni giuridiche. Stato: gennaio 2019

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
<b>CONDIZIONI DI BASE CONCERNENTI I PAGAMENTI DIRETTI</b>						
<b>Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (art. 13 e 17 e p. 2.1, 2.2 e 5.1 all. 1 OPD)</b>						
Bilancio di concimazione: le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico e che non superano il seguente carico massimo (UBGF/ha) sono dispensate dal <b>calcolo del bilancio delle sostanze nutritive</b> e dalle <b>analisi del suolo</b> :	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.8
<b>Esigenze relative alla formazione (art. 4 OPD)</b>						
È richiesta una formazione di base quale agricoltore o equivalente (altro diploma professionale con perfezionamento o pratica nel settore agricolo) per:	tutte le aziende		aziende da 0.5 USM			
<b>Densità minima di animali su superfici permanentemente inerbite (art. 50-52 e 71 OPD)</b>						
Per l'assegnazione di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (contributo di base e contributo per le difficoltà di produzione) e di contributi per i sistemi di produzione (contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita; per superfici permanentemente inerbite e prati artificiali) deve essere raggiunta la seguente densità di animali:						
su superfici permanentemente inerbite (minimo UBGFG/ha)	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
su superfici permanentemente inerbite computabili come superfici per la promozione della biodiversità (minimo UBGFG/ha)	0.3	0.24	0.21	0.18	0.15	0.12
<b>CONTRIBUTI PER IL PAESAGGIO RURALE</b>						
<b>Contributo per l'apertura del paesaggio (p. 1.1 all. 7 OPD)</b>						
Aliquote di contribuzione (fr./ha)		100	230	320	380	390
<b>CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO</b>						
<b>Contributo per le difficoltà di produzione (art. 52 e p. 2.2 all. 7 OPD)</b>						
Aliquote di contributo (fr./ha)		240	300	320	340	360

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
<b>CONTRIBUTI PER LA BIODIVERSITÀ</b>						
<b>Contributi per la biodiversità livello qualitativo I (art. 55-58, all. 4 e p. 3.1 all. 7 OPD)</b>						
Data di sfalcio per prati sfruttati in modo estensivo e prati sfruttati in modo poco intensivo	dal 15 giugno		dal 1° luglio		dal 15 luglio	
Prati sfruttati in modo estensivo (senza pascoli) (fr./ha)	1'080	860	500		450	
Terreni da strame (fr./ha)	1'440	1'220	860		680	
Maggesi fioriti (fr./ha)	3'800					
Maggesi da rotazione (fr./ha)	3'300					
Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili (fr./ha)	2'500					
Striscia su superficie coltiva (fr./ha)	3'300					
<b>Contributi per la biodiversità livello qualitativo II (art. 55-59, all. 4 e p. 3.1 all. 7 OPD)</b>						
Prati sfruttati in modo estensivo (fr./ha)	1'920	1'840	1'700		1'100	
Prati sfruttati in modo poco intensivo (fr./ha)	1'200				1'000	
Terreni da strame (fr./ha)	2'060	1'980	1'840		1'770	
<b>Interconnessione (art. 61 e 62 e all. 4 OPD)</b>						
Obiettivi quantitativi per progetti d'interconnessione						
1° periodo obbligatorio (8 anni):			almeno il 5% della SAU quale SCE ecologicamente pregiata per zona.		Nessuna prescrizione particolare	
Successivi periodi obbligatori:			12-15% di SAU quale SCE (di cui il 50% ecologicamente pregiato).		Nessuna prescrizione particolare	
<b>CONTRIBUTI PER I SISTEMI DI PRODUZIONE</b>						
<b>Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 71 e p. 1 all. 5 OPD)</b>						
Per le esigenze concernenti il bilancio foraggero è determinante l'assegnazione a una regione dell'azienda, determinata in base alla quota preponderante di SAU nella rispettiva regione (regione di montagna o collinare).						
La razione annua di tutti gli animali che consumano foraggio grezzo tenuti nell'azienda deve essere composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base e di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato:	75% di SS		85% di SS			
<b>Contributi per il benessere degli animali (art. 76 e p. 2.6 lett. b all. 6 lett. B OPD)</b>						
Esigenze specifiche alla regione del programma URA per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, caprina e ovina. Nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall'uscita in una corte:						
se in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo, un'azienda di montagna non dispone di aree d'uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d'uscita che tenga conto dell'infrastruttura dell'azienda.						
Il Cantone può rilasciare autorizzazioni speciali per le singole aziende per cinque anni al massimo, motivandole.						
<b>CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI "MONTAGNA" E "ALPE"</b>						
<b>Designazione "prodotto di montagna" (art. 4, 8 e 8a ODMA)</b>						
La designazione "montagna" (p.es. formaggio di montagna) può essere impiegata se le materie prime provengono dalla regione di montagna o dalla regione d'estivazione e se lì sono anche trasformate. La trasformazione può avvenire pure in Comuni il cui territorio si trova in parte nella regione di montagna o in quella d'estivazione.						
La trasformazione dei seguenti prodotti può avvenire anche al di fuori della regione di montagna e di quella d'estivazione: latte pronto al consumo, panna pronta al consumo, maturazione del formaggio, nonché macellazione e sezionamento degli animali.						
La designazione «montagna» può essere utilizzata anche nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze per l'impiego della designazione «montagna». La designazione «montagna» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione (p.es. «yogurt con latte di montagna»).						
<b>Designazione "prodotto dell'alpe" (art. 4, 8 e 8a ODMA)</b>						
La designazione "alpe" (p.es. formaggio d'alpe) può essere impiegata se le materie prime provengono dalla regione d'estivazione e se lì sono trasformate.						
La trasformazione dei seguenti prodotti può avvenire anche al di fuori della regione d'estivazione: latte pronto al consumo, panna pronta al consumo, maturazione del formaggio, nonché macellazione e sezionamento degli animali.						
La designazione «alpe» può essere utilizzata anche nella caratterizzazione di una derrata alimentare composta da più ingredienti anche se la derrata alimentare in sé non adempie le esigenze per l'impiego della designazione «alpe». La designazione «alpe» può riferirsi esclusivamente agli ingredienti in questione (p.es. «yogurt con latte dell'alpe»).						

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
<b>AIUTI AGLI INVESTIMENTI – PROVVEDIMENTI INDIVIDUALI</b>						
<b>Condizioni (art. 3, 3a e 4 OMSt)</b>						
Volume di lavoro minimo per aiuti agli investimenti (USM)	1.00 in aree a rischio: 0.60					
Formazione professionale di base richiesta per la concessione di aiuti agli investimenti (la gestione efficace dell'azienda per un periodo di 3 anni è equiparata alla formazione professionale di base)	agricola con attestato federale di capacità in aree a rischio: altre (min. attestato federale professionale)					
<b>Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale (art. 18, 19, 44 e 46 OMSt)</b>						
<b>- Aiuti agli investimenti massimi per UBG</b>						
Contributo (Confederazione e Cantone)						
Contributo di base (forfait fr.)	30'000					
Contr. *) per edifici di economia rurale (fr./UBG)	6'100		8'800			
CI per edifici di economia rurale (fr./UBG)	9'000		6'000			
<b>- Costruzione di singoli elementi **)</b>						
Contributo di base per stalla (forfait fr.)	15'000		20'000			
Contributo *) per stalla (fr./UBG)	3'000		4'800			
CI per stalla (fr./UBG)	6'000		4'000			
Contributo *) per fienile e silo (fr./m <sup>3</sup> )	30		40			
CI per fienile e silo (fr./m <sup>3</sup> )	90		50			
Contributo *) per impianti per concimi aziendali (fr./m <sup>3</sup> )	45		60			
CI per impianti per concimi aziendali (fr./m <sup>3</sup> )	110		75			
Contributo *) per rimessa (fr./m <sup>2</sup> )	50		70			
CI per rimessa (fr./m <sup>2</sup> )	190		115			
*) contributo max. per azienda per edifici di economia rurale (fr.)	310'000		430'000			
**) la somma dei contributi parziali non può superare gli aiuti agli investimenti massimi per UBG. Il contributo di base è versato soltanto per la costruzione di una stalla. In caso di trasformazione gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato.						
<b>AIUTI AGLI INVESTIMENTI – PICCOLE AZIENDE ARTIGIANALI</b>						
Le imprese autonome, con un tasso di occupazione complessivo non superiore al 2000 per cento o con una cifra d'affari complessiva non superiore a 10 milioni di franchi, possono ricevere aiuti agli investimenti per investimenti in edifici ed installazioni di cui siano comprovate la possibilità di finanziamento, la sopportabilità e l'economicità. L'attività dell'impresa deve comprendere quantomeno il primo livello di trasformazione delle materie prime agricole.						
<b>Contributi per provvedimenti edilizi (art. 10a e 19d OMSt)</b>						
Aliquota max. di contribuzione Confederazione ***) (%) / importo massimo (fr.)	22 / max. 300'000					
<b>Credito d'investimento (art. 10a e 45a OMSt)</b>						
Crediti max. d'investimento (%) / importo massimo (fr.)	30 – 50 / max. 1'500'000					
<b>AIUTI AGLI INVESTIMENTI – PROVVEDIMENTI COLLETTIVI</b>						
<b>Contributi per provvedimenti edilizi (art. 18 e 19 OMSt)</b>						
Aliquota max. di contribuzione Confederazione ***) (%)	22					
<b>Crediti d'investimento % (art. 49 OMSt)</b>						
30 – 50						
***) in virtù dell'articolo 20 OMSt a seconda del provvedimento è richiesta una prestazione cantonale pari all'80 - 100 % del contributo federale.						

Provvedimento	R. di pianura		Regione di montagna			
	ZP	ZC	ZM I	ZM II	ZM III	ZM IV
<b>AIUTI AGLI INVESTIMENTI – BONIFICHE FONDIARIE – SVILUPPO REGIONALE</b>						
<b>Provvedimenti collettivi di ampia portata / progetti di sviluppo regionale (art. 16 e 17 OMSt)</b>						
Contributo di base max. Confederazione ****) (%)	34	37	40			
Supplemento per prestazioni supplementari speciali (%)	per modulo: 0 – 3 (8 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo (%)	0 – 10					
Supplemento per difficoltà particolari (%)	0 – 4					
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
<b>Altri provvedimenti collettivi (art. 16 e 17 OMSt)</b>						
Contributo di base max. Confederazione ****) (%)	27	30	33			
Supplemento per prestazioni supplementari speciali (%)	per modulo: 0 – 3 (8 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo (%)	0 – 10					
Supplemento per difficoltà particolari (%)	0 – 4					
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
<b>Provvedimenti individuali (art. 16 e 17 OMSt)</b>						
Contributo di base max. Confederazione ****) (%)	20	23	26			
Supplemento per prestazioni supplementari speciali (%)	per modulo: 0 – 3 (8 moduli)					
Supplemento per il ripristino di danni provocati dal maltempo (%)	0 – 10					
Supplemento per difficoltà particolari (%)	0 – 4					
Aliquota max. totale Confederazione (%)	40		50			
****) in virtù dell'articolo 20 OMSt a seconda del provvedimento è richiesta una prestazione cantonale pari all'80 - 100 % del contributo federale.						
<b>PROTEZIONE DELLE ACQUE</b>						
<b>Capacità di deposito per concimi aziendali (art. 14 cpv. 3 LPac)</b>						
Le aziende con allevamento di bestiame da reddito devono disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.						
<b>ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA</b>						
<b>Assegni familiari per i lavoratori agricoli e per gli agricoltori indipendenti (art. 2 e 7 LAF)</b>						
Assegni per i figli supplemento:			+ fr. 20.-/mese e figlio			
Assegni di formazione supplemento:			+ fr. 20.-/mese e figlio			
<b>MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D'ABITAZIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA</b>						
<b>Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 MAM)</b>						
La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna mediante l'assegnazione di aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati. Per la delimitazione delle regioni di montagna è determinante il catasto federale della produzione agricola.						
<b>CONSERVAZIONE DELLA FORESTA</b>						
<b>Delega di compiti alle associazioni (art. 32 LFo)</b>						
La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario. Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.						
<b>FONDAZIONI PRIVATE</b>						
Diverse fondazioni private si basano, per il calcolo dei sostegni finanziari, sulle regioni e zone agricole.						